



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Com-----	
Dott.	Presidente - rel.
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
<u>DOT</u>	<u>COMPONENTE</u>
<u>Dott.</u>	<u>Componente</u>

DECISIONE

Letto il ricorso proposto da Riccardo De Amicis rappresentante della lista "Movimento sociale Fiamma Tricolore" avverso il provvedimento di non ammissione pronunciato dall'Ufficio elettorale regionale delle Marche il 23 gennaio 2013 sulla base del rilievo che le firme di presentazione risultano apposte su documento incollato a quello contenente la lista e quindi in mancanza di timbri di unione o altro mezzo che possa garantire l'unità del documento,

ritenuto che anche se la legge non prescrive specificamente forme idonee a garantire l'unità del documento di presentazione delle liste elettorali è coerente con i principi generali il rilievo che, comunque, il documento di presentazione deve essere tale da garantire che le firme siano raccolte al fine di presentare una determinata lista e che la mancata adozione di forme idonee a garantire tale consapevolezza del sottoscrittore incide sulla idoneità dell'atto di presentazione della lista stessa;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

I Componenti

II Presidente

DECRETI DI ESCLUSIONE

26.1.2013 n. 20,55

